

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

- art. 17, comma 3 Statuto Consortile -
(allegato alla deliberazione commissariale n. 66 del 20 agosto 2018)

Con la **Deliberazione del Commissario Straordinario n° 44/2018** del 28 giugno 2018 avente ad oggetto: “*Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) Articolo 18, comma 10 lettera h) – Elezione del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante dalla fusione, per incorporazione, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Basso Sulcis e del Cixerri. Fissazione della data delle elezioni e convocazione dell’Assemblea dei Consorziati*” è stata convocata l’**Assemblea dei Consorziati il giorno 28 del mese di ottobre 2018 (DOMENICA)** per lo svolgimento delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. La votazione avrà inizio **dalle ore 07,00 alle ore 22,00**, così come previsto dall’art. 21 comma 6 del vigente Statuto consortile. Sono stati individuati, ai sensi dell’art.17 del vigente Statuto consortile, undici seggi elettorali rispettivamente presso le sedi consortili di seguito elencate:

1. **Cagliari**, presso la sede legale del Consorzio, via Dante, 254;
2. **Quartucciu**, presso l’Ufficio gestione irrigua, località “Is Forreddus” SS 125 Km. 10,700;
3. **San Sperate**, presso l’Ufficio gestione irrigua, via Cagliari n.116;
4. **San Gavino**, presso l’Ufficio gestione irrigua, via Po n. 60;
5. **Senorbì**, presso l’Ufficio gestione irrigua, via Sant’Andrea Frius;
6. **Serramanna**, presso l’Ufficio gestione irrigua, località Pimpisu;
7. **Villaputzu**, presso l’Ufficio gestione irrigua, località “Edringiana”;
8. **Iglesias**, presso l’Ufficio amministrativo, via XX Settembre n. 84;
9. **Siliqua**, presso l’Ufficio gestione irrigua, via Marconi;
10. **San Giovanni Suergiu**, presso l’Ufficio gestione irrigua, località Sa Carabia;
11. **Masainas**, presso l’Ufficio gestione irrigua, via Quintino Sella sn, località Is Porcinas.

Le liste dei candidati devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno precedente alle elezioni, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, della Legge Regionale n. 6/2008 e dall’articolo 20 dello Statuto.

Il presente Manifesto, approvato con deliberazione commissariale n. 66 del 20 agosto 2018, riporta, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del vigente Statuto Consortile, il contenuto degli articoli 5, 15, 16 dello Statuto medesimo:

Articolo 5 – Assemblea dei Consorziati

- 1) L’Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell’art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.
- 2) In luogo del proprietario e con l’assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell’Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
- 3) La partecipazione all’Assemblea dei Consorziati consente l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto in materia di ineleggibilità e decadenza dall’art. 24 della L.R. 6/2008.
- 4) L’Assemblea dei Consorziati, convocata almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, elegge i componenti del Consiglio dei Delegati.

Articolo 15 – Elezioni Consortili

- 1) Ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi: nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o che, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale; nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
- 2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art 23 della L.R. 6/2008, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e integrazioni. Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell’art 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell’iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo.
- 3) In ipotesi di comunione, al fine dell’iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell’art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.lgs n. 99/2004, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
- 4) Nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 20 della L.R. 6/2008, l’iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell’assemblea, in luogo del proprietario e con l’assenso di quest’ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
- 5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei delegati relativi al Distretto di appartenenza. I consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono i restanti componenti il consiglio dei delegati relativi al Distretto di appartenenza.
- 6) L’elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
- 7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell’ambito della lista, per un solo candidato.
- 8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all’uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
- 9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi, ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.
- 10) Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
- 11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell’altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.

Articolo 16 – Diritto al voto

- 1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all’art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 23 della L.R. 6/2008.
- 2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell’art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto. In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell’individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.